



CAMERA DI COMMERCIO
IRPINIA SANNIO

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA

OGGETTO: Causa alla Corte d'Appello di Napoli - Sezione Lavoro, R.G. n. 1521/2022, definita favorevolmente per l'Ente con sentenza n. 648/2024. Comunicazione della proposizione di ricorso alla Corte di Cassazione

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA IRPINIA SANNIO

VISTO il decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania n. 32 del 30 marzo 2023 con il quale ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a), della L. 580/1993 il Consiglio della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Irpinia Sannio è stato sciolto e lo scrivente, dott. Girolamo Pettrone, è stato nominato Commissario straordinario della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Irpinia Sannio;

TENUTO PRESENTE che al Commissario straordinario, fino alla data di insediamento del prossimo Consiglio della Camera di Commercio Irpinia Sannio, sono conferiti i poteri del Presidente, della Giunta e del Consiglio camerale;

VISTA la legge 29/12/1993 n.580 e ss.mm.ii nonché lo Statuto vigente;

VISTA la delibera di Giunta Camerale n. 8 del 24/10/2022 con la quale è stata approvata la dotazione organica, che prevede n. 2 dirigenti oltre il Segretario Generale;

VISTO il provvedimento commissariale n.115 del 12.12.2023 con il quale, su proposta del Segretario Generale, informate le OO.SS. e la RSU, è stato approvato il nuovo Organigramma della Camera di Commercio Irpinia Sannio articolato nelle seguenti 4 Aree più le "Funzioni di Governo" in staff al Segretario Generale:

Area I "Amministrazione"

Area II "Semplificazione e trasparenza"

Area III "Tutela consumatori e Imprese e Proprietà Industriale"

Area IV "Sviluppo Economico";

RICHIAMATO il procedimento giudiziario di cui in oggetto incardinato innanzi alla Corte di Appello di Napoli – Sezione Lavoro. RG n. 1521-2022 – su ricorso del dipendente dell'Ente matricola 720 (ex matricola 15 della CCIAA di Benevento) – avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 582/2022 con la quale il giudice adito ha accolto il ricorso dell'Ente e per l'effetto, accertata l'insussistenza del diritto del dipendente a percepire la retribuzione di risultato nella misura superiore a quella fissata per l'anno 2010 (Euro 37.950,49), relativamente agli anni dal 2010 al 2014, lo ha condannato alla restituzione in favore dell'Ente camerale della somma netta di Euro 100.228,13, oltre interessi dalla maturazione al soddisfo;

RICHIAMATA, altresì, la sentenza n. 648/2024 della Corte di Appello di Napoli – Sezione Lavoro – di rigetto dell'appello, di conferma dell'impugnata sentenza e di condanna della parte appellante alla refusione, in favore di parte appellata, delle spese del grado liquidate in euro 4.500,00 oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge;

LETTA la nota acquisita al protocollo camerale n. 7016 del 05/04/2024 con la quale gli avvocati difensori dell'Ente, Mario e Antonio D'Urso del foro di Salerno:

- hanno comunicato che il dipendente dell'Ente matricola 720 (ex matricola 15 della CCIAA di Benevento) ha notificato agli stessi, quali procuratori costituiti nel giudizio di appello, ricorso alla Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 648/2024, depositata in data 13.02.2024;
- hanno trasmesso il ricorso di cui trattasi e offerto alla valutazione dell'Ente le proprie considerazioni in merito all'opportunità di costituirsi anche in tale grado di giudizio a difesa delle ragioni di questa Camera che in appello ha visto integralmente confermata la sentenza del Tribunale di Benevento, Sezione Lavoro, n. 582/2022 resa a tutela dei suoi diritti patrimoniali, con condanna di c/p alle spese di entrambi i gradi;

RITENUTO per quanto innanzi esposto, necessario e urgente adottare il presente provvedimento, anche in considerazione dell'invito di tempestività nell'adozione degli atti di rito rappresentata dagli avvocati che hanno curato la rappresentanza qualificata dall'Ente camerale in primo e in secondo grado; ai sensi dell'art. art. 370 come modificato dal D.Lgs. n. 149/2022 (c.d. riforma Cartabia), infatti, per resistere al ricorso presentato dal dipendente occorre preparare e redigere un controricorso a difesa di codesta Camera, da depositare in Cassazione entro il 40° giorno dalla notifica del ricorso;

CONSIDERATO che nell'organico dell'Ente non è prevista la figura di un legale per cui si rende necessario l'affidamento dell'incarico esterno e che gli Avv. Mario e Antonio D'Urso, cassazionisti, professionisti di comprovata esperienza in materia, che hanno già adottato una linea difensiva favorevole per l'Ente nei giudizi di 1° e 2° grado, sono tra l'altro iscritti nell'elenco aperto finalizzato al conferimento di incarichi professionali di rappresentanza e difesa in giudizio della Camera di Commercio Irpinia Sannio;

RICHIAMATO il D.Lgs 18-4-2016 n. 50 ed in particolare l'art. 4, che prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di "economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità", ed il successivo art. 17, comma 1, lettera d, con il quale si escludono dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice i servizi legali;

VISTO il parere del Responsabile del Servizio con incarico di Elevata Qualificazione per "Bilancio e Finanze - Risorse Umane", Rag. Pia Cucciniello, in ordine alla legittimità dell'istruttoria;

VISTO il parere espresso dal dott. Antonio Luciani nella qualità di Dirigente dell'Area I – Amministrazione, in cui è incardinato il servizio "Bilancio Finanza e Risorse umane" il quale dichiara che nulla osta all'adozione del presente atto;

CON IL PARERE favorevole del Segretario Generale, in ordine alla legittimità dell'istruttoria e degli adempimenti procedurali;

DETERMINA

- di considerare la premessa narrativa presupposto di fatto e di diritto del presente provvedimento;
- di resistere, per le motivazioni rappresentate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, al ricorso in Cassazione presentato dal dipendente dell'Ente matricola 720 (ex matricola 15 della CCIAA di Benevento) avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli



n. 648/2024, depositata in data 13.02.2024, di integrale conferma della sentenza del Tribunale di Benevento, Sezione Lavoro, n. 582/2022;

- di individuare, per le motivazioni di cui in premessa, congiuntamente, gli avvocati Mario e Antonio D’Urso del foro di Salerno per la rappresentanza e difesa dell’ente nel giudizio in argomento;
- di dare mandato al Segretario Generale di predisporre tutti gli atti connessi e conseguenti al fine di pervenire all’attuazione della presente deliberazione;
- di pubblicare il presente provvedimento all’Albo camerale per estratto.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Raffaele De Sio)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Girolamo Pettrone)

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.